REGOLAMENTO (CE) N. 207/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1995

che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica bi Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che, nel quadro dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3355/94, la Comunità ha istituito in via autonoma un regime speciale per l'importazione di « baby beef » originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che, per poter beneficiare di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità, tali prodotti devono essere scortati da un certificato specifico stabilito dalla Comunità; che occorre utilizzare i moduli di certificato riportati negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 879/93 della Commissione [2] e applicare le modalità ivi previste per il rilascio e l'utilizzazione dei certificati;

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3355/94, il nuovo regime all'importazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995; che è quindi necessario stabilire, a richiesta dell'interessato e a determinate condizioni, le modalità per il rimborso parziale del prelievo per i prodotti contemplati dal regolamento citato e importati nella Comunità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 5 febbraio 1995; che l'importo da rimborsare è pari alla differenza tra i prelievi indicati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 208/95 della Commissione, del 1° febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate [3], che si applica a partire dal 6 febbraio 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3355/94, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

2. Il modulo di tale certificato figura negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 879/93.

Per quanto riguarda le modalità relative al rilascio e all'utilizzazione del certificato, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 879/93.

Articolo 2

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1° gennaio al 5 febbraio 1995 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vidimato da un organismo figurante nell'allegato del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 4 del regolamento (CE) n. 208/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 8.
[3] Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.